COMUNE di CORTONA

Provincia di Arezzo

Immediatamente Esecutiva

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n° 38 del 28/02/2019

OGGETTO: Affidamento in appalto dei Servizi Museali del Sistema MAEC – Parco e concessione dei servizi ad esso collegati - Approvazione progetto di gestione ex art. 23 D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. ed autorizzazione all'indizione della procedura di gara.

L'anno duemiladiciannove il giorno 28 - ventotto - del mese febbraio alle ore 12:00 presso questa sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA	SINDACO	*
SALVI TANIA	Vice SINDACO	*
BERNARDINI ANDREA	ASSESSORE	*
MINIATI MIRIANO	ASSESSORE	*
PACCHINI LUCA	ASSESSORE	*
GABRIELLI LUCIANO	ASSESSORE	*

Presiede **Il Sindaco, Francesca Basanieri**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: **Il Segretario, Dott. Dottori Roberto**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- le amministrazioni pubbliche - ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int. e del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int. - possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell'attività amministrativa improntati a criteri di economicità e di efficacia;
- il sistema di gestione dei beni culturali delineato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. ed int. recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" all'art. 6 definisce le attività di valorizzazione del patrimonio culturale distinguendole da quelle di tutela, stabilendo che le attività di valorizzazione siano attuate in forme compatibili con la tutela ed in modo tale da non pregiudicarne le esigenze;
- l'art. 102, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int. ascrive allo Stato ed agli Enti pubblici territoriali, il dovere e l'obiettivo di perseguire il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale ed artistico;
- in particolare l'art. 112 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int. riconosce la possibilità di concludere accordi fra lo Stato, le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali per la definizione, anche in ambiti sub-regionali, di piani di valorizzazione di beni culturali per definire strategie ed obiettivi comuni al fine di assicurare una adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int. "*Codice dei Contratti Pubblici*" al comma 3 dell'art. 151 prevede che [..] *per assicurare la fruizione del patrimonio culturale e favorire la ricerca scientifica applicata alla tutela, il MiBACT possa attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato* [..] ;

Dato atto che

- a partire dalla prima metà del XVIII secolo è vitale ed attiva in Cortona l'istituzione culturale "*Accademia Etrusca*" che ha avuto e tuttora conserva come sua finalità istituzionale, quella della conservazione del patrimonio storico-artistico complessivo della città e della diffusione della cultura artistica e storica presso la cittadinanza, soprattutto attraverso il Museo (*MAEC – Museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona*) e la Biblioteca di carattere pubblico (*BCAE – Biblioteca del Comune e dell'Accademia Etrusca*);
- l'Accademia Etrusca ha sede in Palazzo Casali, di proprietà del Comune di Cortona, al cui interno l'Accademia, fin dalle origini, ha allestito un proprio Museo ed una propria Biblioteca entrambi aperti al pubblico;
- con lettere di intenti ed accordi intercorsi tra il Comune di Cortona e l'Accademia Etrusca di Cortona (sottoscritti nel 1993, nel 1999 e nel 2002 per la gestione dapprima della Biblioteca e poi anche del Museo) viene attivato un processo finalizzato all'unificazione dei percorsi museali relativi alla sezione del Museo dell'Accademia Etrusca ed alla sezione di un Museo di nuovo ordinamento della città etrusca e romana di Cortona, nonché funzionale alla creazione di un unico Istituto museale che riunisse il preesistente Museo dell'Accademia Etrusca ed il progettato Museo della Città etrusca e romana di Cortona, sotto la denominazione di Museo dell'Accademia Etrusca e della Città di Cortona (MAEC);
- in data 22 marzo 2005 è stata sottoscritta fra il Comune di Cortona e l'Accademia Etrusca di Cortona una Convenzione per la gestione ed il funzionamento del Museo, nella quale venivano attribuiti all'Accademia Etrusca i servizi relativi alla gestione amministrativa/finanziaria, secondo le indicazioni di un Comitato Tecnico allo scopo istituito, pariteticamente nominato dal Comune di Cortona e dall'Accademia Etrusca (Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 14 marzo 2005). In tale occasione la nuova sezione museale realizzata dal Comune di Cortona si è affiancata allo storico Museo dell'Accademia Etrusca, nato nel 1727, andando a costituire il MAEC (Museo dell'Accademia Etrusca e della Città di Cortona), co-gestito da Comune di

Cortona ed Accademia Etrusca;

- successivamente, in data 26 settembre 2007 è stata sottoscritta dal Comune di Cortona e dall'Accademia Etrusca una Convenzione finalizzata alla gestione ed al funzionamento del MAEC - Museo dell'Accademia Etrusca e della Città di Cortona - e della BCAE - Biblioteca del Comune e dell'Accademia Etrusca – Convenzione rinnovata fino al 23 aprile 2015 con atto n. 43 assunto dalla Giunta Comunale il 23 aprile 2015;
- con successivi atti la Giunta Comunale ha rinnovato il rapporto di Convenzione per la gestione congiunta tra Comune di Cortona ed Accademia Etrusca, fino al 31 dicembre 2016;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 23 dicembre 2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tra il Comune e Accademia Etrusca per la gestione unificata del Museo dell'Accademia Etrusca e della Città di Cortona e della Biblioteca del Comune e dell'Accademia Etrusca, sottoscritta dalle parti in data 11 gennaio 2017;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 28 settembre 2017 viene approvato lo schema di "*Accordo per la gestione e la valorizzazione del Parco Archeologico del Sodo fra la Soprintendenza ABAP SI AR GR e il Comune di Cortona*" sottoscritto in data 30 settembre 2017, tra Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena – Arezzo - Grosseto, Comune di Cortona ed Accademia Etrusca, per la valorizzazione e gestione del parco archeologico del Sodo;
- con D.M. 7 febbraio 2018, n. 88 recante "*Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante 'Organizzazione e funzionamento dei musei statali'*" l'Area Archeologica di Sodo e Tomba di Camucia-Cortona vengono assegnate al Polo Museale della Toscana (art. 1, lettera C, n. 5) ed inserite nell'elenco degli istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 16 comma 1 del D.M. 23/12/2014;

Rilevato inoltre che:

- per uniformare le modalità di gestione del Parco Archeologico del Sodo con le modalità di gestione del MAEC - Museo dell'Accademia Etrusca della Città di Cortona, così come previsto dall'Accordo sottoscritto il 26 settembre 2007 (e successivi rinnovi) con delibera n. 61 assunta ad unanimità di voti dal Consiglio Comunale nella seduta del 18 giugno 2018, è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Cortona e l'Accademia Etrusca di Cortona, per la gestione e funzionamento del Museo dell'Accademia Etrusca della Città di Cortona (MAEC) e della Biblioteca del Comune e dell'Accademia Etrusca (BCAE), accordo sottoscritto tra le parti in data 6 luglio 2018 (rep. n. 34 – 25/07/2018);
- l'art. 1 della Convenzione sottoscritta nel luglio 2018 specifica che [..] *il MAEC - Museo dell'Accademia Etrusca della Città di Cortona, il Parco Archeologico di Cortona (da ora in poi "Sistema MAEC – Parco" e la Biblioteca del Comune e dell'Accademia Etrusca esprimono una realtà culturale unitaria pur nella distinzione dei ruoli, delle finalità, dei progetti scientifici, della condizione giuridica del patrimonio*.[..];
- al successivo art. 8 viene specificato che il Comune di Cortona [..] *attribuisce la gestione amministrativa-finanziaria del Sistema MAEC – Parco all'Accademia Etrusca di Cortona che la eserciterà con i propri organi e facendo ricorso alla propria personalità giuridica;* [..] *All'Accademia Etrusca è altresì demandato, anche attraverso l'espletamento di procedure di evidenza pubblica, l'individuazione di ditte o cooperative qualificate per la custodia, sorveglianza, gestione del bookshop, biglietteria, attività didattiche e pulizia del museo e del Parco Archeologico. Ciò potrà avvenire, previa intesa tra le parti, anche con articolazioni temporali in grado di portare, al fine di conseguire uniformità gestionale e tempistiche connesse al subentro, a proroghe di brevi periodi rispetto all'attuale gestione. Per funzioni e procedure particolari o per l'espletamento di compiti specifici individuati dal Comitato Tecnico, le relative azioni amministrative potranno essere svolte direttamente dal Comune di Cortona*. [..];

Evidenziato che:

- pur ribadendo che le funzioni di tutela del patrimonio culturale sono esercitate dal MiBACT secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. ed int. "*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*" i soggetti responsabili della gestione del Sistema MAEC – Parco, il Comune di Cortona e l'Accademia Etrusca, hanno privilegiato lo strumento convenzionale quale forma di gestione, così come espressamente disposto dall'art. 5 del D.Lgs.

42/2004 e succ. mod. ed int.;

- Il D.M. 23 dicembre 2014 recante "*Organizzazione e funzionamento dei Musei statali*" all'art. 1 , comma 2, riconosce, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, che [..] *l'attività dei musei statali è diretta alla tutela del patrimonio culturale ed alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto (accountability). Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice* [Urbani] *i musei statali espletano un servizio pubblico*. [..]
- il percorso sopra delineato e gli accordi e convenzioni succedutesi nel tempo, individuano, quali soggetti interessati alla gestione complessiva del Sistema MAEC – Parco, il Comune di Cortona, che assume le funzioni di stazione appaltante e, in virtù della Convenzione sottoscritta nel luglio 2018, l'Accademia Etrusca di Cortona, Istituto Culturale, quale soggetto incaricato della gestione amministrativa e finanziaria del Sistema MAEC - Parco e soggetto gestore di pubblico servizio;
- gli accordi istituzionali (o *cooperazioni* come li definisce il D.Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int.) a cui si applicano i principi ed istituti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int., le forme di partenariato di cui all'art. 151, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int., nonché gli istituti dell'art. 34 del D.Lgs. 18 aprile 2000, n. 267 e succ. mod. ed int., costituiscono un modo per l'esercizio congiunto delle attività di valorizzazione e tutela, rappresentando gli strumenti per evitare frammentazioni e disparità, in un settore estremamente vulnerabile;
- il patrimonio museale ed il sistema Parco, in quanto beni culturali, si qualificano come servizi resi alla collettività e come tali beni di interesse pubblico;
- il rapporto di tipo traslativo tra il Comune di Cortona e l'Accademia Etrusca si configura come gestione di servizio pubblico in quanto il servizio viene affidato all'Accademia Etrusca (peraltro riconosciuta dal MiBACT di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze Istituto Culturale) e reso a terzi sostituendo il Comune di Cortona nella gestione diretta, pertanto non l'inerenza al pubblico connota il servizio, ma la destinazione dello stesso ad un pubblico di utenti (*TAR Puglia, sez II 23/04/1998, n. 367*) rivestendo il privato gestore la qualifica di incaricato di pubblico servizio anche ai fini penali (*Cassazione penale, sez. VI, 17/10/1996, n. 10735*);

Dato atto che:

- con delibera n. 162 assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del 16 novembre 2017 e successive delibere n. 71 del 12 aprile 2018 e n. 168 del 21 agosto 2018, è stata approvata, previa condivisione con l'Accademia Etrusca di Cortona, la proroga temporanea dell'affidamento dei servizi museali del MAEC e del parco archeologico del Sodo, in essere con la RTI costituita da AION Cultura società cooperativa (mandataria), Terretrusche srl, Tiphys srl, ITINERA – progetti e ricerche società cooperativa, nelle more di espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei Servizi Museali del Sistema MAEC – Parco;
- con delibera n. 14 assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del 31 gennaio 2019, a seguito dell'intervenuta revoca del mandato ad AION Cultura società cooperativa, da parte della Soc. Terretrusche srl, è stato dato nulla osta all'Accademia Etrusca di Cortona di procedere con l'affidamento diretto verso AION Cultura società cooperativa, dei servizi di biglietteria, custodia, accoglienza, attività didattiche, visite guidate al MAEC e Parco Archeologico e gestione del bookshop del Museo, per un periodo massimo di tre mesi e comunque per un valore di affidamento non superiore ad euro 40.000,00 nelle more di espletamento delle procedure di gara;

Considerato che:

- si rende necessario procedere all'indizione di una procedura di gara per l'affidamento in appalto dei Servizi Museali del Sistema MAEC – Parco e concessione di servizi ad esso collegati, come di seguito dettagliati:

  Sistema MAEC - Parco

  a) apertura e chiusura dei locali e degli spazi museali;
  b) custodia, sorveglianza e controllo degli accessi e dei locali;
  c) biglietteria, prenotazione e prevendita;
  d) accoglienza e informazioni al pubblico;

e) pulizia dei locali, dei beni museali e degli spazi del Parco Archeologico;
f) manutenzione delle aree verdi del MAEC parco;
g) manutenzione ordinaria del Sistema MAEC – Parco;
h) servizio straordinario di sorveglianza delle sale espositive, di accoglienza e di sicurezza in occasione di eventi speciali;
i) servizio in concessione di *bookshop*;
l) servizio in concessione di visite guidate e attività didattiche ed eventi organizzati dall'appaltatore;
m) servizio in concessione per la realizzazione e noleggio di audioguide;
n) servizio in concessione di gestione dell'area camper;
o) servizio in concessione di noleggio bici elettriche;

- il valore dell'affidamento è stimato in complessivi euro 2.738.137,00 (oltre IVA nei termini di legge), come di seguito ripartiti:
  - euro 1.241.970,00, (oltre IVA nei termini di Legge) quale importo posto a base di gara soggetto a ribasso (affidamento PRIMI CINQUE ANNI);
  - euro 1.241.970,00 (oltre IVA nei termini di legge) soggetti a ribasso, in caso di ripetizione del contratto per ulteriori cinque anni (ex art. 63, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.);
  - euro 124.197,00 (oltre IVA nei termini di Legge) soggetto a ribasso, relativi all'attivazione dell'eventuale proroga tecnica del contatto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario, per il periodo massimo di 6 mesi;
  - euro 50.000,00 (oltre IVA nei termini di legge) quali introiti stimati derivanti all'affidatario dalla concessione dei servizi di cui sopra lettere l) m) n) o) (noleggio bici, bookshop, visite guidate/laboratori, gestione dell'area camper, realizzazione e noleggio audioguide) per i primi cinque anni, non soggetti a ribasso, importo puramente indicativo e non a carico della stazione appaltante;
  - euro 50.000,00 (oltre IVA nei termini di legge) quali introiti stimati derivanti all'affidatario dalla concessione dei servizi di cui sopra lettere l) m) n) o) (noleggio bici, bookshop , visite guidate/laboratori, gestione dell'area camper, realizzazione e noleggio audioguide), in caso di ripetizione del contratto per ulteriori cinque anni (ex art. 63, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.) non soggetti a ribasso, importo puramente indicativo e non a carico della stazione appaltante;
  - euro 15.000,00 (oltre IVA nei termini di legge) quali compensi stimati dovuti all'affidatario per i servizi straordinari di cui alla lettera h) per i primi cinque anni, non soggetti a ribasso, importo puramente indicativo a carico dell'affidatario nei limiti dei servizi effettivamente richiesti;
  - euro 15.000,00 (oltre IVA nei termini di legge) quali compensi stimati dovuti all'affidatario per i servizi straordinari di cui alla lettera h), in caso di ripetizione del contratto per ulteriori cinque anni (ex art. 63, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.) non soggetti a ribasso, importo puramente indicativo a carico dell'affidatario nei limiti dei servizi effettivamente richiesti;
  - la quantità delle prestazioni relativamente ai servizi di cui alle lettere l) m) n) o) del paragrafo in premessa (noleggio bici, bookshop, visite guidate/laboratori, realizzazione e noleggio audioguide, gestione dell'area camper e servizi straordinari) è puramente indicativa e non impegnativa, essendo subordinata ad eventualità e circostanze non prevedibili;
  - tali dati hanno quindi valore presuntivo ed indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta e non costituiscono obbligo e vincolo per la stazione appaltante e per il soggetto responsabile del contratto. L'importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, fermo restando che la stazione appaltante ed il soggetto responsabile del contratto, nel corso del periodo di fornitura, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., si riservano la possibilità di chiedere una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del contratto, senza che da parte dell'affidatario possano essere

vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere;

- stante la complessità dei Servizi in oggetto, la durata dell'appalto è fissata in cinque anni, decorrenti dalla dalla data di affidamento (salvo differimento del termine disposto per motivate ragioni) con riserva, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale e dell'Accademia Etrusca di Cortona, di ripetizione del contratto, alle stesse condizioni contrattuali ed agli stessi prezzi offerti in sede di gara, per successivi cinque anni, previa verifica della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse ed al fine di garantire la necessaria continuità e funzionalità dei Servizi;

Evidenziato che:

- l'acquisizione dei Servizi in oggetto mediante affidamento in appalto, si articola nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.;
- la gestione verrà affidata a mezzo di procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- per quanto riguarda la soglia di rilevanza comunitaria, viene applicato l'art. 35, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.;
- l'Amministrazione Comunale assume il ruolo di stazione appaltante. Il contratto di servizio e tutti gli atti conseguenti e successivi, sarà stipulato con l'Accademia Etrusca, soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto;
- in caso di ripetizione del contratto per ulteriori cinque anni (ex art. 63, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.) il valore complessivo dell'appalto viene determinato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.;
- l'Amministrazione e l'Accademia Etrusca si riservano inoltre la facoltà di disporre, alla scadenza del contratto oggetto di affidamento, la proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int., nella misura strettamente necessaria a portare a compimento le procedure per l'individuazione del nuovo soggetto gestore. In tale caso il soggetto aggiudicatario è tenuto a garantire la gestione dei Servizi alle stesse condizioni stabilite dal contratto stipulato per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di gara;
- l'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere, intervenuta l'aggiudicazione e nelle more di stipula del contratto, l'esecuzione immediata delle prestazioni relative ai Servizi, le cui condizioni sono dettagliate nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale. In tale caso il soggetto aggiudicatario si impegna, anche in pendenza di stipula contrattuale, a rispettare tutte le norme e disposizioni previste nel Capitolato Speciale;
- l'aggiudicazione diventa efficace a seguito della verifica dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., dell'art. 83 del D.Lgs. 50 e succ. mod. ed int. e della documentazione di gara;

Richiamato l'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod, ed int. rubricato "*Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi*", ed in particolare il comma 15, nel quale è previsto che [..] *Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale*.[..];

Esaminato il progetto di gestione dei Servizi Museali del Sistema MAEC – Parco e servizi in concessione ad esso connessi predisposto dall'Area Amministrativa ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.

50/2016 e succ. mod. ed int., allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportati:

A) Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
B) le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. ed int.;
C) calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri per la sicurezza. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
D) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale;

Rilevato che:

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. prescrive alle stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di adottare apposita determinazione a contrarre con la quale individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int., recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", il quale dispone che "[..] *la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*
  - il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base [..]"*;*

Ritenuto:

- di disporre l'affidamento della gestione dei servizi in oggetto per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di affidamento (salvo differimento del termine disposto per motivate ragioni) con opzione di ripetizione del contratto ai medesimi patti e condizioni, fino ad un massimo di ulteriori cinque anni, mediante gara d'appalto a procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.;
- di approvare il progetto di gestione dei Servizi Museali del Sistema MAEC – Parco e servizi in concessione ad esso collegati, presentato dall'Area Amministrativa;
- di autorizzare l'attivazione della procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle norme e termini di cui al D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.;

Visto:

- D.Lgs. 22 gennaio 2014, n. 42 e succ. mod. ed int. "*Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137*"
- D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50 e succ. mod. ed int. "*Codice dei Contratti Pubblici*"
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e succ. mod. ed int. "*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int.
- lo Statuto del Comune di Cortona approvato con Delibera n. 110 assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 novembre 2016;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente dell'Area Amministrativa e dal Dirigente del Servizio Economico-Finanziario, così come previsto all'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e succ. mod. ed int.;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di Legge

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa evidenziate, che si intendono qui integralmente richiamate

1) Di disporre l'affidamento della gestione dei Servizi Museali del Sistema MAEC – Parco e concessione dei servizi ad esso collegati, per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di affidamento (salvo differimento del termine disposto per motivate ragioni) con opzione di ripetizione del contratto ai medesimi patti e condizioni, fino ad un massimo di ulteriori cinque anni, mediante gara d'appalto a procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.;

2) Di approvare il *Progetto di gestione dei Servizi Museali del Sistema MAEC – Parco e concessione dei servizi ad esso collegati* predisposto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportati:

A) Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
B) le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. ed int.;
C) calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri per la sicurezza. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
D) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale;

3) Di dare atto che il valore dell'affidamento è stimato in complessivi euro 2.738.137,00 (oltre IVA nei termini di legge), come di seguito ripartiti:

- euro 1.241.970,00, (oltre IVA nei termini di Legge) quale importo posto a base di gara soggetto a ribasso (affidamento PRIMI CINQUE ANNI);
- euro 1.241.970,00 (oltre IVA nei termini di legge) soggetti a ribasso, in caso di ripetizione del contratto per ulteriori cinque anni (ex art. 63, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.);
- euro 124.197,00 (oltre IVA nei termini di Legge) soggetto a ribasso, relativi all'attivazione dell'eventuale proroga tecnica del contatto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario, per il periodo massimo di 6 mesi;
- euro 50.000,00 (oltre IVA nei termini di legge) quali introiti stimati derivanti all'affidatario dalla concessione dei servizi di cui sopra lettere l) m) n) o) (noleggio bici, bookshop, visite guidate/laboratori, gestione dell'area camper, realizzazione e noleggio audioguide) per i primi cinque anni, non soggetti a ribasso, importo puramente indicativo e non a carico della stazione appaltante;
- euro 50.000,00 (oltre IVA nei termini di legge) quali introiti stimati derivanti all'affidatario dalla concessione dei servizi di cui sopra lettere l) m) n) o) (noleggio bici, bookshop , visite guidate/laboratori, gestione dell'area camper, realizzazione e noleggio audioguide), in caso di ripetizione del contratto per ulteriori cinque anni (ex art. 63, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.) non soggetti a ribasso, importo puramente indicativo e non a carico della stazione appaltante;
- euro 15.000,00 (oltre IVA nei termini di legge) quali compensi stimati dovuti all'affidatario per i servizi straordinari di cui alla lettera h) per i primi cinque anni, non soggetti a ribasso, importo puramente indicativo a carico dell'affidatario nei limiti dei servizi effettivamente

richiesti;

- euro 15.000,00 (oltre IVA nei termini di legge) quali compensi stimati dovuti all'affidatario per i servizi straordinari di cui alla lettera h), in caso di ripetizione del contratto per ulteriori cinque anni (ex art. 63, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.) non soggetti a ribasso, importo puramente indicativo a carico dell'affidatario nei limiti dei servizi effettivamente richiesti;

- L'Amministrazione Comunale di concerto con l'Accademia Etrusca di Cortona, si riservano inoltre la facoltà di disporre, alla scadenza del contratto oggetto di affidamento, la proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int., nella misura strettamente necessaria a portare a compimento le procedure per l'individuazione del nuovo soggetto gestore. In tale caso il soggetto aggiudicatario è tenuto a garantire la gestione dei Servizi alle stesse condizioni stabilite dal contratto in essere per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di gara;

4) Di autorizzare l'indizione della gara d'appalto dando mandato al Dirigente dell'Area Amministrativa dell'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. e dall'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int., nonché degli elaborati tecnici di cui al D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., in coerenza alle linee generali di indirizzo approvate con il Progetto di gestione;

5) di dare atto che per le motivazioni indicate in premessa la presente gara viene bandita dal Comune per conto dell'Accademia Etrusca;

6) di ribadire che il contratto sarà stipulato dall'Accademia Etrusca pertanto non ci sono oneri diretti per l'Amministrazione Comunale che conferma il proprio impegno nei confronti del sistema MAEC-PARCO di cui alla delibera C.C. 61 del 18.6.2018;

Di trasmettere il presente atto al Dirigente dell'Area Amministrativa ed all'Accademia Etrusca di Cortona per quanto di rispettiva competenza.

Successivamente

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int. .

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco	Il Segretario
Francesca Basanieri	**Dott. Dottori Roberto**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.